



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ALLEGATO A – SETTORE AGROALIMENTARE

TABELLA 1A - Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali connessi alla produzione agricola primaria. L'investimento è realizzato nelle aziende agricole da uno o più beneficiari o riguarda un bene materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari. L'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'Unione;
- c) creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento di energia sostenibile, l'efficienza energetica nonché l'approvvigionamento e il risparmio idrico.

Non possono essere concessi aiuti per: a) acquisto di diritti di produzione, diritto all'aiuto e piante annuali; b) impianto di piante annuali; c) acquisto di animali¹; d) investimenti intesi a conformarsi alle norme nazionali o dell'Unione in vigore; e) capitale circolante; f) costi diversi da quelli elencati nella presente tabella, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi; g) cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata.

Nel caso dell'irrigazione, è assicurato, dal 1° gennaio 2017, con riguardo al bacino idrografico in cui è effettuato l'investimento, un contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua da parte del settore agricolo con forme all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo in considerazione, ove del caso, gli effetti sociali, ambientali ed economici del recupero nonché le condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate².

In caso di investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole, devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti da 146 a 151 della Comunicazione 2022/C/485/01 del 21 dicembre 2022 (precedentemente punti da 137 a 142 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020).

Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione nazionale e dell'UE in materia di tutela

¹ L'aiuto per l'acquisto di animali può essere concesso, fino all'intensità massima del 30% dell'importo dei costi ammissibili, purché soddisfi le condizioni di cui alla nota 6.

² Con riguardo all'irrigazione di superfici irrigue nuove o già esistenti, si considerano costi ammissibili solo gli investimenti che soddisfino i requisiti indicati ai punti 157 e 158 della Comunicazione 2002/C/485/01 (precedentemente punti 149, 150 e 151 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020).



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ambientale nonché alla normativa in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR o nei CSR delle regioni nei quali sono realizzati.

Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

SPESE AMMISSIBILI	Intensità massima agevolazione ³	
	Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27	Altre Regioni
1) Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili ⁴	50%	40%
2) Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato ⁵	50%	40%
3) Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	50%	40%
4) Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla	50%	40%

³ Le aliquote di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:

- i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e nel rispetto dei punti da 249 a 254 della Comunicazione 2002/C/485/01
- investimenti destinati a migliorare il benessere degli animali, oltre le vigenti norme dell'Unione; in tal caso la maggiorazione si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell'Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione.

⁴ I terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento.

⁵ Con riguardo all'irrigazione di superfici irrigue nuove o già esistenti, si considerano costi ammissibili solo gli investimenti che soddisfino i requisiti indicati ai punti 157 e 158 della Comunicazione 2022/C/485/01 (precedentemente punti 149, 150 e 151 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020).



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

sostenibilità ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di fattibilità ⁶		
5) Acquisto di animali da riproduzione ⁷	30%	30%

⁶ Gli studi di fattibilità sono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2).

⁷ L'aiuto per l'acquisto di animali da riproduzione può essere concesso, fino all'intensità massima del 30% dell'importo dei costi ammissibili, purché soddisfi le condizioni di cui al punto 156 della Comunicazione 2022/C/485/01



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ALLEGATO A – SETTORE AGROALIMENTARE

TABELLA 2A - Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli

L'investimento riguarda la trasformazione di prodotti agricoli o la commercializzazione di prodotti agricoli. Gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all'aiuto ai sensi della presente tabella 2 A. Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione nazionale e dell'UE e dell'Italia in materia di tutela ambientale nonché alla normativa in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR o nei CSR delle regioni nei quali sono realizzati.

Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile. Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme nazionali e dell'Unione in vigore.

Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

Gli aiuti individuali con costi ammissibili superiori a 25 milioni di euro o il cui equivalente sovvenzione lordo supera i 12 milioni di euro sono appositamente notificati alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 5 anni dopo la data del loro completamento, altrimenti gli aiuti dovranno essere rimborsati.

SPESE AMMISSIBILI	Intensità massima agevolazione	
	Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27	Altre Regioni
1) Costruzione, acquisizione, incluso il leasing ⁸ , o	50%	40%

⁸ I costi diversi, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

miglioramento di beni immobili ⁹		
2) Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato ¹⁰	50%	40%
3) Costi generali collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2)	50%	40%
4) Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	50%	40%

⁹ I terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione.

¹⁰ I costi diversi, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ALLEGATO A – SETTORE AGROALIMENTARE

TABELLA 3A - Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli

<p>I regimi di qualità sono i seguenti:</p> <p>A) regimi di qualità dell'Unione, istituiti dai seguenti regolamenti e dalle seguenti disposizioni: i) parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore vitivinicolo; ii) regolamento (UE) n. 1151/2012; iii) regolamento (CE) n. 834/2007 (62); iv) Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio; v) regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>B) regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri: i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono caratteristiche specifiche del prodotto, oppure particolari metodi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale; ii) il regime di qualità deve essere accessibile a tutti i produttori; iii) il regime di qualità deve prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente; iv) il regime di qualità deve essere trasparente e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;</p> <p>C) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi, ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione «Orientamenti UE sulle migliori prati che riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari».</p> <p>L'attività di promozione deve essere destinata a informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti agricoli (ad esempio mediante l'organizzazione di concorsi, la partecipazione a fiere commerciali e ad attività di pubbliche relazioni, la divulgazione di conoscenze scientifiche, o mediante pubblicazioni contenenti dati fattuali) oppure a incoraggiare gli operatori economici o i consumatori ad acquistare il prodotto agricolo in questione mediante campagne promozionali. La campagna promozionale deve essere incentrata su prodotti coperti dai regimi di qualità o deve essere di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto in questione. La campagna promozionale deve rispettare il regolamento (UE) n. 1169/2011 e, se del caso, le norme specifiche in materia di etichettatura. Le campagne promozionali con una dotazione annuale superiore a 5 milioni di euro devono essere notificate individualmente.</p>	
A) AIUTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI PRODUTTORI DI PRODOTTI AGRICOLI AI REGIMI DI QUALITÀ¹¹	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE

¹¹ Gli aiuti sono concessi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni ai regimi di qualità. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

a) Costi per le ricerche di mercato, l'ideazione e la progettazione del prodotto nonché la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità ¹²	Fino al 100% della spesa ammissibile
B) AIUTI PER LE MISURE PROMOZIONALI A FAVORE DEI PRODOTTI AGRICOLI¹³	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE
a) organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere commerciali o mostre, a condizione che gli aiuti siano accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti: spese di iscrizione; spese di viaggio e le spese per il trasporto dei prodotti utilizzati per la partecipazione a concorsi, fiere commerciali e mostre; spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento; affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio ¹⁴ .	Fino al 100% della spesa ammissibile
b) Costi delle pubblicazioni su mezzi cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari nei mezzi di comunicazione elettronici, radiofonici o televisivi, destinati a presentare informazioni fattuali sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché tali informazioni siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nella pubblicazione.	
c) Costi relativi alla divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su: i) regimi di qualità aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e di paesi terzi; ii) prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali, nonché sugli utilizzi proposti per essi ¹⁵ .	
d) Costi delle campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio, nonché di tutto il materiale	Fino al 50% della spesa ammissibile ¹⁷

definiti.

¹² Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti ai beneficiari e devono essere versati al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore del servizio di consulenza.

¹³ Le misure promozionali si riferiscono all'intero settore agricolo. Se la misura promozionale è attuata da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, la partecipazione alla misura stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi di prestazione della misura promozionale.

¹⁴ Possono beneficiare dell'aiuto di cui alla lettera a) solo le PMI.

¹⁵ Le attività promozionali di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori di quel tipo di prodotto non devono far riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a una particolare origine. La restrizione riguardante il riferimento all'origine non si applica se i) l'attività promozionale riguarda denominazioni riconosciute dall'Unione, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello registrato dall'Unione; ii) se l'attività riguarda prodotti coperti da regimi di qualità diversi dai regimi per le denominazioni riconosciute dall'Unione, l'origine dei prodotti può essere menzionata purché tale riferimento sia secondario nel messaggio. Il riferimento all'origine non deve avere carattere discriminatorio, non deve avere lo scopo di incoraggiare il consumo del prodotto agricolo per il solo motivo della sua origine, deve rispettare i principi generali del diritto dell'Unione e non deve equivalere a una restrizione della libera circolazione dei prodotti agricoli, in violazione dell'articolo 34 del trattato.

¹⁷ L'intensità può raggiungere l'80% delle spese ammissibili per attività promozionali nei paesi terzi.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

promozionale distribuito direttamente ai consumatori¹⁶.

¹⁶ Gli aiuti per le campagne promozionali sono erogati solo sotto forma di servizi sovvenzionati. Prima del lancio di campagne promozionali, devono essere trasmessi alla Commissione UE campioni rappresentativi di materiale promozionale. Le attività promozionali di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori di quel tipo di prodotto non devono far riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a una particolare origine e non devono riguardare i prodotti di una o più aziende particolari. La restrizione riguardante il riferimento all'origine non si applica se i) l'attività promozionale riguarda denominazioni riconosciute dall'Unione, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello registrato dall'Unione; ii) se l'attività riguarda prodotti coperti da regimi di qualità diversi dai regimi per le denominazioni riconosciute dall'Unione, l'origine dei prodotti può essere menzionata purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ALLEGATO A – SETTORE AGROALIMENTARE

TABELLA 4A – Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 2472/2022, che sostituisce il regolamento (UE) n. 702/2014.

Le misure di aiuto si riferiscono all'intero settore agricolo, nel limite della soglia di notifica dell'aiuto pari a 7,5 milioni di euro per progetto. Il progetto sovvenzionato deve essere di interesse generale per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo. Prima della data di avvio del progetto, le seguenti informazioni sono pubblicate su internet: a) la conferma dell'attuazione del progetto; b) gli obiettivi del progetto; c) la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi del progetto; d) l'indirizzo del sito web in cui saranno pubblicati i risultati attesi del progetto; e) un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo.

I risultati del progetto sovvenzionato devono essere messi a disposizione su Internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati devono restare a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fine del progetto sovvenzionato.

Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza. Non sono concessi aiuti basati sul prezzo dei prodotti agricoli alle imprese attive nel settore agricolo.

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE
1. Spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto	Fino al 100% della spesa ammissibile ¹⁸
2. Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati	

¹⁸ A condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la ricerca è di interesse generale per il particolare settore o sottosettore interessato;
- prima dell'inizio della ricerca vengono pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa. Tali informazioni devono contenere la data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su Internet nonché precisare che i risultati saranno disponibili gratuitamente;
- i risultati della ricerca sono messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni. Tali informazioni su Internet saranno pubblicate simultaneamente ad altre informazioni eventualmente fornite a membri di organismi specifici;
- gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

3. Costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute	
4. Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto	
5. Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.	



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ALLEGATO A – SETTORE AGROALIMENTARE

TABELLA 5A – Aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato dal regolamento UE 2023/1315 del 1° luglio 2023.

Articolo 17 – Aiuti alle PMI per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di notifica dell'aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.	
I costi ammissibili comprendono:	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE
a) investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente	20% dei costi ammissibili per le piccole imprese; 10% dei costi ammissibili per le medie imprese
b) attivi immateriali che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; b) sono considerati ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni	
Articolo 19 – Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere nel limite della soglia di notifica dell'aiuto pari a 2 milioni di euro per impresa e per anno	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE (ESL)
I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.	50% dei costi ammissibili
Articolo 41 – Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento.	
Sono esclusi dal presente decreto gli aiuti agli investimenti per la promozione di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento.	
Gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono ammessi esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari e solo nella misura in cui i combustibili sovvenzionati sono conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione e sono prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.	
I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE (ESL) ¹⁹

¹⁹ L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;	45 % dei costi ammissibili
b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;	
c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili	30 % dei costi ammissibili



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ALLEGATO B – SETTORE FORESTALE

TABELLA 1B – Aiuti investimenti in tecnologie forestali, della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell’arboricoltura da legno.

Gli investimenti, in conformità alla sezione 2.1.5. degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/C 204/01 e 2022/C 485/01, nonché alla legislazione dell’Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela gestione forestale sostenibile e ambientale, sono volti a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione, possono essere concessi se tali aiuti rispettano le condizioni di seguito indicate:

Tipologia di investimento	Beneficiari	Int. Aiuto
Investimenti in tecnologie forestali, connessi con l’attività di produzione, utilizzazione trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e da esso derivati. Gli interventi devono essere volti a: a) Incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione. b) Promuovere l’innovazione tecnica e di processo nonché la valorizzazione del capitale aziendale, sviluppando, modernizzando o adeguando i processi produttivi, di utilizzazione, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell’arboricoltura da legno.	Silvicoltori privati, Comuni e loro consorzi, PMI, singoli e associati, facenti parte dell’Accordo di filiera, operanti nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno	50 % dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE27; 40 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle altre regioni
Gli aiuti finanziato i seguenti costi ammissibili:		
a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili e infrastrutture funzionali ai processi produttivi; l’acquisizione dei terreni per la ricomposizione e il riassetto fondiario è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell’intervento in questione;		
b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato, per l’ammmodernamento del parco macchine e attrezzature necessarie alle attività di coltivazione, taglio allestimento ed esbosco, nonché per la prima trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali e dell’arboricoltura da legno;		
c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità;		



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) costi per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e piattaforme logistiche web di mercato per la commercializzazione dei prodotti legnosi, acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

e) costi di elaborazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti per superfici singole e/o associate, nonché la revisione dei Piani di gestione e strumenti equivalenti in scadenza o scaduti, secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente;

f) costi per interventi necessari all'adeguamento ai sistemi di tracciabilità dei prodotti e certificazione di processo e di prodotto, e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature)

(1) Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

(2) Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico delle foreste devono essere giustificati in relazione ai miglioramenti previsti in una o più aziende forestali e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.

(3) Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, (compreso produzione di cippato o pellets), limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.

(4) Gli investimenti in infrastrutture energetiche rinnovabili che comportano il consumo o la produzione di energia devono rispettare le norme nazionali e regionali in materia di efficienza energetica e controllo dei gas climalteranti eventualmente generati.

(5) Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di energia elettrica a partire dalla biomassa non sono ammissibili, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima del 80% di energia termica.

(6) Il sostegno a progetti bioenergetici si deve limitare a prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri di sostenibilità applicabili stabiliti nella normativa dell'Unione europea, incluso l'articolo 17, paragrafi 2-6, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La possibilità per i selvicoltori e le PMI coinvolte di modernizzare ed innovare il capitale aziendale, sviluppando, modernizzando o adeguando i processi produttivi, di utilizzazione, trasformazione, mobilizzazione e commercializzazione aumenterà la sostenibilità delle utilizzazioni forestali e dei seguenti processi produttivi, ottimizzando l'utilizzo del legno e portando ad un minore impatto delle filiere su suolo e aria e, a cascata, ad un maggiore conservazione dei servizi ecosistemici ad essi collegati.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ALLEGATO B – SETTORE FORESTALE

TABELLA 2B – Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale.

Gli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale, in conformità alla sezione 2.1.6. degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/C 204/01 e 2022/C 485/01, nonché alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela gestione forestale sostenibile e ambientale e possono essere concessi se tali aiuti rispettano le condizioni di seguito indicate:

Tipologia di investimento	Beneficiari	Int. Aiuto
Investimenti materiali e immateriali connessi a infrastrutture necessarie per lo sviluppo, la modernizzazione e l'adeguamento delle foreste, inclusi gli investimenti volti a migliorare l'accesso ai terreni forestali, la ricomposizione fondiaria e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.	Silvicoltori privati, Comuni e loro consorzi, PMI, singoli e associati, facenti parte dell'Accordo di filiera, operanti nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno	100 % dei costi ammissibili per investimenti non produttivi e destinati esclusivamente a migliorare il valore ecologico delle foreste e investimenti per le strade forestali che sono gratuitamente accessibili al pubblico e contribuiscono alla multifunzionalità delle foreste; Nel caso di investimenti destinati ad accrescere il potenziale economico delle foreste a breve o a lungo termine, l'intensità di aiuto non deve superare il 50 % dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;(40 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle altre regioni
Gli aiuti finanziato i seguenti costi ammissibili:		
a) costi per la costituzione, ripristino e manutenzione straordinaria delle infrastrutture logistiche (imposti) e della viabilità forestale e silvo-pastorale aziendale di ogni ordine e grado (strade e piste) a servizio della gestione forestale		
b) costi legali e amministrativi, compresi quelli per la realizzazione di indagini, volti alla ricomposizione e il riassetto fondiario;		
c) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;		
d) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di		



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

mercato;

- e) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a), b) e c), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) b) e c);
- f) costi per interventi volti a ottimizzare e/o ridurre le emissioni e i consumi energetici aziendali, valorizzando la frazione biodegradabile dei processi produttivi;

(1) Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

(2) Gli investimenti in infrastrutture energetiche rinnovabili che comportano il consumo o la produzione di energia devono rispettare le norme nazionali e regionali in materia di efficienza energetica e controllo dei gas climalteranti eventualmente generati.

(3) Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di energia elettrica a partire dalla biomassa non sono ammissibili, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima del 80% di energia termica.

(5) Gli aiuti ai progetti di investimento bioenergetici si limitano alle bioenergie che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti dalla legislazione dell'Unione, compreso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ALLEGATO B – SETTORE FORESTALE

TABELLA 3B – Aiuti agli investimenti per il trasferimento di conoscenze, azioni di formazione, informazione e campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti forestali e dell'arboricoltura da legno sostenibili.

Gli investimenti volti alla realizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), attività dimostrative e azioni di informazione, comunicazione e promozione sui prodotti forestali e dell'arboricoltura da legno sostenibili legati agli investimenti di cui al punto a) e b) di cui al comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto, in conformità alla sezione 2.4. degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/C 204/01 e 2022/C 485/01, nonché alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela gestione forestale sostenibile e ambientale, possono essere concessi se tali aiuti rispettano le condizioni di seguito indicate:

Tipologia di investimento	Beneficiari	Int. Aiuto
a) aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di formazione, informazione e campagne di comunicazione e promozione nel settore forestale;	PMI, persone operanti nel settore forestale e organismo di diffusione della conoscenza facente parte dell'Accordo di filiera. I beneficiari che ricevono la sovvenzione diretta sono gli enti o organismi di diffusione della conoscenza di comprovata esperienza nel settore forestale, facente parte dell'Accordo di filiera. I beneficiari finali del trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione sono il personale operante nelle imprese facente parte dell'Accordo di filiera	100 % dei costi ammissibili
Gli aiuti finanziato i seguenti costi ammissibili:		
a) costi sostenuti per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o l'azione di formazione in relazione alle attività e processi produttivi aziendali;		
b) costi sostenuti per organizzare progetti dimostrativi connessi agli investimenti aziendali		
c) costi per scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale nonché visite di aziende silvicole che devono vertere, in particolare, su metodi e/o tecnologie silvicole sostenibili, sullo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e nuove tecnologie e sul miglioramento della resilienza delle foreste.		
d) costi sostenuti per organizzare l'azione di informazione, campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti forestali e dell'arboricoltura da legno sostenibili (2);		
e) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.		

(1) Gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di formazione e



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni

(2) Gli aiuti di cui alle lettere a), b), e c), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari finali. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.

(3) Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti considerati ammissibili. Qualora l'assistenza tecnica sia fornita da associazioni o organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni o organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ALLEGATO B – SETTORE FORESTALE

TABELLA 4B – Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno.

Gli investimenti volti alla realizzazione di progetti di ricerca per migliorare l'efficienza e sostenibilità dei processi produttivi e la qualità e sostenibilità del legno e dei prodotti da esso derivati, in conformità alla sezione 2.9.1. degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/C 204/01 e 2022/C 485/01, nonché alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela gestione forestale sostenibile e ambientale, possono essere concessi se tali aiuti rispettano le condizioni di seguito indicate:

Investimenti connessi con l'attività di ricerca nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno		
Tipologia di investimento	Beneficiari	Int. Aiuto
a) aiuti per la realizzazione di progetti di ricerca nel settore forestale volti a migliorare l'efficienza e sostenibilità dei processi produttivi e la qualità e sostenibilità dei prodotti legnosi e suoi derivati;	Organismo di ricerca facente parte dell'Accordo di filiera	100 % dei costi ammissibili
Gli aiuti finanziato i seguenti costi ammissibili:		
a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;		
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;		
c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;		
d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;		
e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.		

(1) Il progetto di ricerca sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto forestale.

(2) Prima della data di avvio del progetto di ricerca sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su Internet:

a) l'effettiva attuazione del progetto;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- b) gli obiettivi del progetto;
- c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto;
- d) il sito Internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto;
- e) il riferimento al fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo o forestale.

(3) I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.

(4) Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza e non devono prevedere la concessione di aiuti basati sul prezzo dei prodotti forestali alle imprese attive nel settore agricolo.